

**L'azienda o Ente possono decidere autonomamente di ridurre per un anno le risorse destinate al fondo per la retribuzione degli incarichi, di cui all'art. 94 del CCNL Area Sanità 2016/2018, e/o del fondo per la retribuzione di risultato, art. 95 del citato CCNL, e avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 del medesimo CCNL?**

Ai sensi del CCNL dell'Area della Sanità 2016/2018 non è prevista la possibilità di incrementare il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro tramite risorse trasferite dal fondo per la retribuzione degli incarichi, stante la caratteristica delle voci stipendiali cui dette risorse sono destinate.

L'art. 96, comma 4, lett. c) del suddetto CCNL prevede invece espressamente che il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro possa essere incrementato con importi variabili di anno in anno

“della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 95, comma 7, lett. e), (Fondo per la retribuzione di risultato)” con la esplicita precisazione che “dall'anno successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite”. Vista la temporaneità (in ragione d'anno) dell'assegnazione, tali risorse non si storicizzano mai nel fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Tale modalità di utilizzo, annuale, delle risorse del fondo per la retribuzione di risultato è oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. a) (“sono oggetto di contrattazione ...omissis... i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);”.